



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LO
SVILUPPO DEL PATRIMONIO VERDE DI
BUSTO GAROLFO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 DEL 29.11.05**

ART.1

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2

RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

ART.3

DIVIETI

ART.4

INTERVENTI PRESCRITTI

ART.5

*INTERVENTI SUL VERDE NELL'AMBITO
DEL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE*

ART.6

ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

ART.7

DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO

ART.8

PROFILASSI DELLE MALATTIE E ALTRE PATOLOGIE EPIDEMICHE

ART.9

NORME D'USO DEI GIARDINI PUBBLICI

ART.10

NORME PARTICOLARI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART.11

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE

ART.12

CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI FILARI E SIEPI

ART.13

SANZIONI

ART.14

VIGILANZA

ART.15

METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

ART. 16

NORME TRANSITORIE

ALLEGATO 1 – SCHEMA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO 2 – SCHEMA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NELL'AMBITO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ALLEGATO 3 – ELENCO DELLE PIANTE E DELLE AREE DI PARTICOLARE PREGIO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Cfr. allegato cartografico

ALLEGATO 4 – ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE AUTOCTONE DELLA PIANURA PADANA E NORME D'IMPIANTO

ART.1 PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Busto Garolfo, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di territorio, tutela il patrimonio costituito dalla presenza di specie vegetali in aree pubbliche e private in quanto componenti essenziali di qualificazione ambientale e del paesaggio.
2. Alla vegetazione viene riconosciuta una funzione fondamentale nell'ambito della conservazione degli ecosistemi (depurazione delle acque, miglioramento della qualità dell'aria, formazione del suolo, influenza del microclima, habitat per la fauna), dell'incremento della biodiversità ecologica, delle risorse combustibili sostenibili e della rilevanza storica, culturale e ricreativa.
3. Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi e arbusti, comprese le siepi boscate, presenti in tutto il territorio comunale.
4. Sono oggetto di protezione:
 - a. gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 95 cm. misurata a mt. 1,30 da terra e/o con almeno 12 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate. Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si misurerà la somma delle circonferenza dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.
 - b. le piante comprese nell'allegato 3 al presente regolamento. In particolare, il sindaco o suo delegato si riserva la possibilità di tutelare le piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici competenti in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, aggiornando di volta in volta il predetto allegato 3.
5. Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela:
 - i boschi di cui alla L.R. 27/04 (art.3), definiti in particolare con una superficie di almeno 2.000 mq., con la larghezza minima di mt.25 e con una copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
 - gli alberi da frutta, ad eccezione di noci, castagni e ciliegi;
 - i vivai;
 - le seguenti essenze considerate infestanti in quanto specie alloctone invasive nei confronti del patrimonio floristico padano: ailanto (*Ailanthus altissima*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), fitolacca (*Phytolacca decandra*);
 - i giardini ed i parchi soggetti a particolari forme di tutela in base alla vigente legislazione;
 - gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione;
 - gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa.

ART.2 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Per qualsiasi intervento di abbattimento e/o sradicamento di piante che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 4 lettera a) il proprietario del terreno o il titolare di un diritto reale deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune (allegato 1). Non è

- subordinata ad autorizzazione comunale la potatura delle piante che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 4 lettera a).
2. Per qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui all'art. 1 comma 4 lettera b), comprese nell'allegato 3 al presente regolamento, il proprietario del terreno o il titolare di un diritto reale deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune (allegato 1).
 3. Il Comune, esaminata la documentazione ed ove ricorrano i requisiti previsti, rilascia l'autorizzazione impartendo le eventuali prescrizioni entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a meno di sospensione per ragioni istruttorie da parte del responsabile del procedimento debitamente comunicata al richiedente. In assenza di comunicazioni di diniego o di sospensione, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata e l'intervento può essere eseguito.
 4. Per l'autorizzazione di interventi nell'ambito di un'opera soggetta a permesso di costruire o DIA (allegato 2), si osservano le norme procedurali ed i termini previsti dalla disciplina in materia edilizia, rimandando nello specifico a quanto disposto al successivo art. 5.
 5. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica o di decorrenza del silenzio-assenso e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi eseguiti o fatti eseguire da pubbliche amministrazioni.

ART.3 DIVIETI

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:
 - a. abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art.1 comma 4 lettera b), comprese nell'allegato 3 al presente regolamento;
 - b. effettuare capitozzature (tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a $\frac{1}{4}$ del diametro del fusto) salvo che per le piante soggette a tale tipo di ceduzione secondo le consuetudini locali (salice, gelso);
 - c. alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature;
 - d. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, insegne e simili;
 - e. le combustioni di sostanze di qualsiasi natura;
 - f. il riporto di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - g. effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
 - h. procedere a scavi di qualsiasi natura;
 - i. ammassare materiali di qualunque tipo che comportino l'impermeabilizzazione ed il costipamento del terreno;
 - j. versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.
2. I divieti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j) riguardano interventi effettuati ad una distanza pari od inferiore 10 volte il diametro del fusto.

ART.4 INTERVENTI PRESCRITTI

1. Il competente ufficio comunale può prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento.
2. Il competente ufficio comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art. 1 comma 4 lettera b), comprese nell'allegato 3 al presente regolamento), nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato, addebitandone le relative spese sostenute.

ART.5 INTERVENTI SUL VERDE NELL'AMBITO DEL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

1. In sede di presentazione di progetti per il rilascio di permesso di costruire o DIA, tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica (allegato 4).
2. Gli interventi edilizi previsti devono essere progettati in modo da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. Tali accorgimenti dovranno essere garantiti fin dalla predisposizione dell'area di cantiere.
3. Nel caso si debba procedere, laddove indispensabile, con eliminazione di alberi d'alto fusto di cui all'art. 1 comma 4, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 (allegato 2) nell'ambito del medesimo procedimento e accompagnare la domanda ad un progetto di riqualificazione ambientale.
4. Il progetto di riqualificazione ambientale dovrà compensare l'eliminazione delle alberature esistenti, in via prioritaria nell'ambito della proprietà soggetta ad edificazione e solo in via subordinata su altre aree private o pubbliche individuate di concerto con l'Amministrazione Comunale, mediante nuovo impianto da realizzarsi con essenze arboree ed arbustive, di precisa specie e dimensione, in numero almeno superiore di 1/3 alle piante rimosse. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e dall'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico, privilegiando specie arboree, arbustive ed erbacee tappezzanti di tipo autoctono (allegato 4). Dovranno inoltre essere previsti già in fase progettuale i necessari interventi di taglio, annaffiature e cure per almeno due stagioni secche successive all'impianto. Si dovrà prevedere e garantire uno spazio adeguato allo sviluppo a maturità degli esemplari da piantare; in linea generale è opportuno tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.
5. Il competente ufficio comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione.

ART.6 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

1. L'abbattimento o la modifica della struttura degli alberi non sono soggetti ad autorizzazione comunale ai sensi del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. obbligo di dare esecuzione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b. inderogabili esigenze attinenti ad opere o infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;
 - c. dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o a cose.
2. In presenza della condizione di cui alla lettera c) del comma precedente, il proprietario potrà procedere all'intervento avendo cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente il competente ufficio comunale e comunicando successivamente per iscritto al medesimo ufficio le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione dettagliata degli interventi eseguiti e relativa documentazione fotografica.

ART.7

DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art.3, quando:
 - a. l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
 - b. realizzazione di un'opera soggetta a permesso di costruire o DIA che richieda necessariamente l'abbattimento e sempre che siano previste opere di compensazione di cui all'art.5;
 - c. le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente, il loro normale sviluppo vegetativo;

ART.8

PROFILASSI DELLE MALATTIE E ALTRE PATOLOGIE EPIDEMICHE

1. Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - la preparazione adeguata dei siti di impianto e il rispetto di aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc;
 - l'eliminazione e la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
2. Nell'ambito di ogni intervento dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare, nella lotta contro Lepidotteri defogliatori, dovranno essere privilegiati interventi a base di prodotti biologici (*Bacillus thuringensis*).
3. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili nel rispetto della normativa vigente. Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
4. L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire secondo le modalità previste nello specifico e comunque durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in

inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori.

5. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con l'incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

ART.9

NORME D'USO DEI GIARDINI PUBBLICI

1. Nei parchi e giardini pubblici si dovranno tenere le seguenti norme di comportamento:
 - a. è vietato danneggiare, tagliare e asportare alberi, arbusti, fioriture, bulbi, terriccio, muschio, radici e ogni altra parte verde;
 - b. sono permesse la raccolta e l'asportazione dei frutti eduli evitando comunque il danneggiamento e la rottura dei rami;
 - c. l'uso dei giochi e degli arredi è permesso esclusivamente nelle ore diurne e secondo le corrette norme d'uso;
 - d. il gioco con palle o a squadre è consentito esclusivamente nelle ore diurne, a patto di non recare disturbo agli altri utenti del parco e di evitare il danneggiamento di piante e arredi;
 - e. nelle ore notturne è vietata qualsiasi attività che possa arrecare disturbo a meno che debitamente autorizzata negli spazi all'uopo destinati per le feste;
 - f. è vietato l'abbandono di rifiuti, l'imbrattamento ed il danneggiamento degli arredi, dei giochi, delle piante e del suolo.

ART.10

NORME PARTICOLARI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Il Comune, in qualità di soggetto garante e figura di riferimento per la tutela del patrimonio di specie vegetali in aree pubbliche in quanto fattore di decoro e qualificazione ambientale, si impegna a perseguire, compatibilmente con le esigenze economiche, il migliore livello qualitativo nell'ambito della gestione e manutenzione del verde pubblico. Nelle diverse forme di gestione diretta, convenzionamento o incarico d'appalto, si dovrà prevedere ed attuare specifiche disposizioni al fine di garantire il rispetto delle presenti norme.
2. Principio di base nella corretta gestione del verde è che un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.
3. Con riferimento ai lavori di sfalcio e potatura, ad eccezione di interventi su piante ormai destrutturate e compromesse da interventi errati, dovrà essere rispettata per quanto possibile la ramificazione naturale, interessando rami di diametro inferiore a cm. 10. Il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata, a livello dei nodi o biforcazioni in modo da non lasciare monconi. Gli interventi dovranno di preferenza essere effettuati nel periodo autunno-invernale. In particolare è vietato quanto indicato al precedente art. 3 del presente regolamento.
4. Il Comune si impegna a sviluppare e riqualificare il patrimonio verde sul territorio comunale, in particolare nel caso di progettazione e /o riqualificazione di parcheggi, strade, viali alberati e giardini pubblici.
5. Nell'ambito degli interventi e delle opere di impianto su aree pubbliche, ivi compresi le alberature stradali e le aiuole, si dovranno privilegiare specie arboree ed arbustive di tipo autoctono (allegato 4).

6. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e dall'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tale fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere previsto e sviluppato l'utilizzo di arbusti e specie erbacee tappezzanti. Dovranno inoltre essere previsti già in fase progettuale i necessari interventi di taglio e annaffiatura per almeno due stagioni secche successive all'impianto.
7. Nella progettazione dei nuovi impianti, si dovrà prevedere e garantire uno spazio adeguato allo sviluppo a maturità degli esemplari da piantare. In linea generale è opportuno tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, il portamento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.
- In via propositiva si segnalano i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza minima da cordolo marciapiede (m)	Distanza minima da edifici (m)
Arboreo >8	6-10	2-3	8
Arbustivo <8	2-4	1-2	4

ART.11 NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE

1. Nelle zone esterne al perimetro urbano e nelle zone agricole la piantumazione delle seguenti specie è soggetta alle limitazioni di cui al presente articolo:
- tutte le conifere eccetto il pino silvestre (*Pinus sylvestris*);
 - i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati intorno a maceri o laghetti);
 - i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*) e noce nero (*Juglans nigra*);
 - i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
 - la quercia rossa (*Quercus rubra*) e di palude (*Quercus palustris*);
 - tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
 - l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
 - il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
 - il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
 - il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
 - la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
 - le sofore (*Sophora sp.p.*);
 - l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia Julibrissin*);
 - l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
 - il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
 - l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
 - la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
 - tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (Banano).
 - tutte le tipologie di agrumi;
 - tutti i tipi di mimose;
2. L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico - paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero

- complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.
3. E' vietato incendiare e/o diserbare in ordine a motivazioni ecologiche la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire una adeguata regimazione delle acque.
 4. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti pubblici di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regola deflusso delle acque.

ART.12 CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI FILARI E SIEPI

1. Non è subordinata ad autorizzazione comunale la potatura e/o il taglio degli elementi boscati minori, ossia gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate ad eccezione degli esemplari di cui all'art. 1 comma 4.
2. Per gli interventi di cui sopra, l'interessato dovrà comunque rispettare le seguenti modalità:
 - a. il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata;
 - b. l'intervento complessivo non potrà riguardare l'intera struttura arboreo-arbustiva ma una percentuale massima del 80%, avendo cura di lasciare le piante migliori e di maggiore diametro, uniformemente distribuite lungo il filare o la siepe;
 - c. dovranno essere assicurate tutte le precauzioni al fine di evitare il danneggiamento del rinnovamento;
 - d. dovrà essere rispettato un turno minimo non inferiore a 10 anni;
 - e. il periodo in cui effettuare il taglio (stagio ne silvana, dal 15 ottobre al 31 marzo) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n.3267 del 1923.
3. Nelle aree agricole e forestali, è comunque vietata la sostanziale modifica e/o eliminazione degli elementi boscati minori di cui sopra, ivi compreso l'abbattimento, la rimozione, lo sradicamento e l'estirpazione delle ceppaie oltre a quanto indicato al precedente art. 3 del presente regolamento.

ART.13 SANZIONI

1. Sempre che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito in base a norma di legge, in tutte le ipotesi di violazione del presente Regolamento si applicano le norme previste dall'art. 7 bis comma 1, del T.U. 18.08.2000 n° 267, come modificato dalla Legge n. 3/2003, fissante nel minimo di Euro 25,00 e nel massimo di Euro 500,00, i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Richiamato quanto sopra, ed in base all'art. 7 bis del T.U. n 267/2000, come modificato dalla d. lgs. n. 50/2003, nel caso di violazione conseguente a mancato rispetto di provvedimento ordinatorio, emanato ai sensi dell'art. 50 T.U. 267/2000, si applica sanzione pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00.
3. Richiamata la circolare del Ministro dell'interno n. F.L. 19/2003, redatta in base all'indirizzo della Corte costituzionale n. 93/63, nel presente Regolamento vengono graduate le seguenti

sanzioni, comprese entro i suddetti limiti, per specifiche violazioni di norme, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero:

- a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto ma senza gravi danni alle piante da euro 25 a euro 250;
 - b) potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto con danneggiamento consistente da euro 50 a euro 500;
 - c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di cui all'art. 1 comma 4 da euro 80 a euro 480;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa da euro 50 a euro 500;
 - e) mancato rispetto degli adempimenti previsti per interventi sul verde nell'ambito di rilascio di permesso di costruire di cui all'art. 5 del presente regolamento e alle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Regolatore vigente, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutti gli obblighi previsti da euro 80 a euro 480;
 - f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo da euro 25 a euro 250.
4. E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'impianto di un numero di piante di età superiore a due anni e di specie tipiche locali (allegato 4), pari al valore del danno stesso. Le piante verranno messe a dimora, a cura e spese del contravventore, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.
 5. Coloro che, privi di autorizzazione, effettuano interventi su piante di cui all'art. 1 comma 4 lettera a), oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di piante di età superiore a due anni e di specie tipiche locali (allegato 4), pari al valore del danno stesso.
 6. In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento non autorizzato o diverso da quello prescritto o abbattimento di piante di cui all'art. 1 comma 4 lettera b), comprese nell'allegato 3 al presente regolamento, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dal competente ufficio comunale oppure, in alternativa, il pagamento di una somma di risarcimento pari al valore delle piante determinato dal competente ufficio comunale.
 7. Il proprietario degli alberi individuati all'art.1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n.689.
 8. Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.9., può imporre la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo.

ART.14 VIGILANZA

1. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento il comune si avvale, oltre che dagli organi di Polizia Locale, anche delle segnalazioni di associazioni di volontariato e dei privati cittadini.

ART.15
METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

1. Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati:
 - a) valore iniziale pari al costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. ed h. di 1,70-2,00 mt.;
 - b) indice di sviluppo e dimensioni dell'albero, in base alla circonferenza della pianta (cb), misurata a 1 m dal colletto (valori: 5 = esemplare imponente cb:>300 cm, 4 = pianta di notevole sviluppo cb: 100-300 cm, 3 = pianta matura di buon sviluppo cb: 50-100 cm, 2 = pianta di medio sviluppo cb: 30-50 cm, 1 = pianta poco sviluppata cb: <30 cm);
 - c) indice di autoctonia della specie, (valori: 3 = pianta autoctona, 2 = pianta naturalizzata o tipica per tradizione locale, 1 = pianta esotica);
 - d) indice di distanza e rarità da altri alberi presenti (valori: 3 = pianta solitaria o esemplare, 2 = pianta in filare, 1 = pianta in gruppo);
 - e) indice di forma e potatura (valori: 2 = pianta armoniosa con potatura leggera, 1 = pianta con potatura decisa ma senza gravi alterazioni nella forma, 0,5 = pianta poco armonica con potatura forte e invasiva).
 - f) indice di salute (valori: 2 = pianta sana e vigorosa, 1 = pianta di media vigoria, 0,5 = pianta malata e sofferente o a fine ciclo vegetativo).

ART. 16
NORME TRANSITORIE

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni comunali incompatibili con le norme del presente regolamento, con la sola eccezione del regolamento edilizio e del piano regolatore.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

ALLEGATO 1 – SCHEMA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Busto Garolfo, li _____

Al Comune di Busto Garolfo

OGGETTO: INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto _____

residente in via _____

città _____ tel. _____

in qualità di _____

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare interventi di:

potatura

abbattimento

su N° _____ piante di _____ presenti all'interno della sua
proprietà in via _____

in quanto _____

Esecutore dei lavori (ditta o privato) _____

_____ via _____

città _____ tel. _____

FIRMA

**ALLEGATO 2 – SCHEMA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NELL'AMBITO DI
PERMESSO DI COSTRUIRE**

Busto Garolfo, li _____

Al Comune di Busto Garolfo

Oggetto: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio.

Il/la sottoscritt _____

residente in _____ via _____ n. _____ tel. _____

in qualità di proprietario del terreno sito in Busto Garolfo, via _____ e distinto dal mappale n. _____ del foglio n. _____

DICHIARA

- 1) che non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;
- 2) che il patrimonio arboreo all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consiste in n. essenze quali:

verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione.

E precisamente, così come disposto dall'art.3 del citato regolamento comunale, per una zona minima pari a 10 volte il diametro del tronco misurato a 1,30 metri da terra:

- non verranno realizzati scavi;
- non si procederà all'impermeabilizzazione del terreno;
- non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze dannose attorno agli stessi alberi;

- 3) che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n. _____ essenze arboree rientranti nel regolamento, e specificatamente:

e riportate nell'allegata planimetria, e ne chiede relativa

AUTORIZZAZIONE

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

FIRMA

ALLEGATO 3 – ELENCO DELLE PIANTE E DELLE AREE DI PARTICOLARE PREGIO
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Cfr. allegato cartografico

1. PARCO COMUNALE EX VILLA SALA - RONDANINI
2. PARCO DI VILLA ANGELINI – ROTA BATTAGLIA (PRIVATO)
3. PARCO DI VILLA VILLORESI (PRIVATO)
4. BAGOLARO (*Celtis australis*) di VIA PER BUSTO ARSIZIO
5. PLATANO (*Platanus sp.*) di PIAZZA LOMBARDIA
6. PIOPPO NERO (*Populus nigra*) presso STRADA VICINALE di VIA PER FURATO
7. FARNIA (*Quercus robur*) all'altezza del civico 80 di VIA INVERUNO
8. GIARDINO PROPRIETA' F.LLI RIMOLDI (PRIVATO)
9. GIARDINO PROPRIETA' EX PESSINA (PRIVATO)
10. BAGOLARO (*Celtis australis*) di VIA SAURO 3 (PRIVATO)
11. PARCO FIGINI NAJMILLER (PRIVATO)
12. CEDRO (*Cedrus deodora*) del CIMITERO di BUSTO GAROLFO
13. PIOPPO NERO (*Populus nigra*) di VIA LEGNANO

ALLEGATO 4 – ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE AUTOCTONE DELLA PIANURA PADANA E NORME D'IMPIANTO

Altezza definitiva (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza minima da cordolo marciapiede (m)	Distanza minima da edifici (m)
Arboreo >8	6-10	2-3	8
Arbustivo <8	2-4	1-2	4

In particolare restano esclusi dalle indicazioni di cui sopra le specie e varietà fastigate o piramidali.

ARBOREO

Acero montano (*Acer pseudoplatanus*)
 Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
 Castagno (*Castanea sativa*)
 Farnia (*Quercus robur*)
 Frassino (*Fraxinus excelsior*)
 Olmo campestre (*Ulmus minor*)
 Noce (*Juglans regia*)
 Pino silvestre (*Pinus sylvestris*)
 Platano (*Platanus spp.*)
 Pioppo bianco (*Populus alba*)
 Pioppo nero (*Populus nigra*)
 Acero campestre (*Acer campestre*)
 Acero riccio (*Acer platanoides*)
 Betulla (*Betula pendula*)
 Cerro (*Quercus cerris*)
 Ciavardello (*Sorbus torminalis*)
 Ciliegio selvatico (*Prunus avium*)
 Gelso bianco (*Morus alba*)
 Gelso nero (*Morus nigra*)
 Ontano nero (*Alnus glutinosa*)
 Pado (*Prunus padus*)
 Pioppo tremolo (*Populus tremula*)
 Salice bianco (*Salix alba*)
 Salice fragile (*Salix fragilis*)
 Sorbo comune (*Sorbus domestica*)
 Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)

ARBUSTIVO

Biancospino (*Crataegus monogyna*)
 Corniolo (*Cornus mas*)
 Melo selvatico (*Malus sylvestris*)
 Nocciolo (*Corylus avellana*)
 Pallone di maggio (*Viburnum opalus*)
 Prugnolo (*Prunus spinosa*)
 Orniello (*Fraxinus ornus*)
 Salice cenerino (*Salix cinerea*)
 Salicone (*Salix caprea*)
 Sambuco (*Sambucus nigra*)
 Viburno (*Viburnum lantana*)
 Bosso (*Buxus sempervirens*)
 Brugo (*Calluna vulgaris*)
 Crespino (*Berberis vulgaris*)
 Frangola (*Frangula alnus*)
 Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
 Ginepro comune (*Juniperus communis*)
 Ginestra dei carbonai (*Sarothamnus scoparius*)
 Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
 Luppolo (*Humulus lupulus*)
 Pero corvino (*Amelanchier ovalis*)
 Rosa canina (*Rosa canina*)
 Rovo (*Rubus idaeus*)
 Salice rosso (*Salix purpurea*)
 Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
 Spin-cervino (*Ramnus catharticus*)